

In relazione alla richiesta di attuazione del principio di precauzione richiesto durante la fase di contraddittorio da parte del Comitato (pag.35-38 del documento presentato) occorre precisare che l'applicazione di tale principio (previsto dall'art.301 del T.U.A) va inquadrato sia nei contenuti dell'articolo stesso, sia nell'applicazione corretta della procedura di VIA, che deve esaminare i progetti aventi un potenziale rilevante impatto sull'ambiente tenendo a riferimento il principio dello sviluppo sostenibile.

Sulla base di esso la VIA si configura come una scelta comparativa di interessi pubblici e privati oltre che di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale coinvolti.

Risulta quindi riduttiva e parzialmente fuorviante l'affermazione per cui il principio di precauzione *"non si basa sulla disponibilità di dati che provino la presenza di un rischio, ma sull'assenza di dati che assicurino il contrario"* (pag 37 documento Comitato).

Occorre precisare che la mera potenzialità o possibilità del danno richiama il principio di precauzione e non il principio di prevenzione che troverebbe invece applicazione ad una situazione di certezza del danno.

Il principio di precauzione costituisce quindi un rafforzamento della prevenzione nella stessa ottica di tutela anticipatoria; pertanto oltre a misure protettive si applicano misure preventive di cautela.

Il principio di precauzione non si estrinseca esclusivamente con il diniego ad una opera, in quanto il c.1 dell'art.301 del D.Lgs. 152/2006 recita: *"In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174. paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*.

Il successivo c.2 precisa che: *"L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva"*.

La valutazione scientifica obiettiva rispetto al potenziale rischio è cosa ben diversa dal rischio "percepito" dalla cittadinanza, aspetto quest'ultimo giustamente rilevato come importante, ma correlabile alle modalità informative piuttosto che al principio di precauzione richiamato.

Ne discende che il principio di precauzione può essere richiamato utilmente per ridurre efficacemente i rischi ambientali, a condizione di:

considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi derivanti dall'adozione di determinate misure di cautela;

studiare e applicare misure di cautela proporzionate al rischio considerato accettabile;

applicare in definitiva questo principio sulla base di una attenta analisi "costi-benefici", che però non sia limitata agli aspetti quantitativi, ma consideri anche i profili qualitativi delle varie situazioni esaminate."

Certamente tutti questi aspetti, da considerare e graduare, rendono l'applicazione del principio di precauzione, intesa come diniego all'opera, una possibilità, ma non certo come l'esclusiva modalità di applicazione. Anzi, con altrettanta certezza si deve affermare la necessità di interpretare la regola precauzionale alla luce del principio di proporzionalità. Infatti, al riguardo:

*in sede europea, la Corte di Giustizia ha da tempo testualmente affermato: "la legittimità del divieto di un'attività economica è subordinata alla condizione che il provvedimento sia idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti"; "al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo";*

*"nell'esercizio del loro potere discrezionale relativo alla tutela della salute, gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. Pertanto, i mezzi che essi scelgono devono essere limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della salute o per soddisfare esigenze imperative attinenti, ad esempio, alla difesa dei consumatori; essi devono essere proporzionati all'obiettivo così perseguito, il quale non avrebbe potuto essere conseguito con misure meno restrittive"; "anche se si riconosce la necessità di tutelare la salute come preoccupazione principale, il principio di proporzionalità deve essere rispettato", ed anche tale aspetto è "soggetto al controllo del giudice";*

*"gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono devono essere pertanto limitati a quanto è effettivamente necessario per garantire la tutela della salute; essi devono essere proporzionati all'obiettivo così perseguito, il quale non avrebbe potuto essere raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari".*

Inoltre, secondo la Corte europea di Giustizia, il criterio di proporzionalità deve essere apprezzato in una prospettiva dinamica, non statica: infatti, "ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, che dispone del potere d'iniziativa, vigilare sull'adeguamento della normativa ai nuovi dati".

